


Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea



Consiglio regionale della Calabria

“Modifiche leggi Regionali e disposizioni normative”

Il Consigliere Regionale
Antonio Montivoro



“Modifiche leggi Regionali e disposizioni normative”

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33)

1. La legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33 (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche) è modificata come segue:
 - a) Il titolo è sostituito dal seguente <<Disposizioni organizzative per la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del sistema sanitario regionale>>;
 - b) Le parole <<medicinali cannabinoidi>>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti <<medicinali contenenti cannabinoidi>>;
 - c) la parola <<erogazione>>, ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente <<dispensazione>>;
 - d) le parole <<l’erogazione>>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti <<la dispensazione>>;
 - e) all’articolo 1:
 - 1) dopo la parola <<statale,>> sono inserite le seguenti <<e conformemente a quanto previsto dall’articolo 18-quater, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,>>;
 - 2) la parola <<regole>> è sostituita dalla parola <<modalità>>;
 - f) nel comma 1 dell’articolo 2, le parole da <<e dal>> a <<medicinali)>> sono soppresse.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37)

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono abrogati.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)

1. Nel comma 3 dell’articolo 5 bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.) dopo la parola <<3>> sono inserite le seguenti <<della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36 (Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”).>>

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 45).

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2022, n.45 (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia), le parole “Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” (U.13.07)” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” (U 12.07)”.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della missione 12, programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, programma 07.

Articolo 5

(Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della l.r. 8/1995)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35)

2. Nel comma 6 bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola <<Penitenziaria>> sono inserite le seguenti <<, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle altre Forze Armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera>>.

Articolo 7

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. L'espressione <<trattamento retributivo di servizio>> di cui all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.) si intende riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

Articolo 8

(Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)

1. Al fine di far fronte agli adempimenti necessari per pervenire ad una corretta programmazione nell'ambito socio-sanitario e migliorare l'efficienza dello stesso sistema, il Commissario ad acta individua, mediante interpello e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla direzione di specifici settori del Dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e socio-sanitaria, quale articolazione amministrativa messa a disposizione del Commissario ad acta, o di Azienda Zero, al conseguimento di specifici obiettivi o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. In esito all'individuazione, il conferimento del relativo incarico pertiene al dirigente generale del Dipartimento di cui al comma 1.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale temporaneamente utilizzato e la durata del periodo di utilizzo sono definite mediante convenzione stipulata con l'ente sanitario distaccante.
4. Al personale di cui al comma 1 può essere riconosciuto il trattamento economico parametrato ai titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, se più favorevole, da graduarsi in relazione alla complessità dei settori, degli obiettivi o ambiti di attività e responsabilità assegnati.
5. Gli oneri relativi all'eventuale differenza retributiva sono posti a carico del bilancio regionale.
6. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Articolo 9

(Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)

1. Il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di Enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali sono assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo del personale adibito all'esercizio di tali impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di servizi di trasporto pubblico adotta gli atti gestionali occorrenti a disciplinare i rapporti con la società Ferrovie della Calabria S.r.l. e stipula i conseguenti accordi.

Articolo 10

(Misure per garantire i presidi di legalità)

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.

Articolo 11

(Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale)

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall'attività di verifica svolta dall'organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l'accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono anche la tassa regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11, e gli importi sono differenziati in base al setting assistenziale ed all'eventuale numero dei posti.
3. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, altresì, l'indennità forfetaria, differenziata per tipologia di struttura, da corrispondere ai componenti dell'O.T.A.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della missione 12, programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, programma 07.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, quantificati in euro 147.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 13, programma 07 (U 13.07) del bilancio di previsione 2023-2025 mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della missione 20, programma 03 (U. 20.03).
3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, si provvede nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2023-2025, con

le risorse allocate alla missione 3, programma 02 (U.03.02) mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della missione 20, programma 03 (U. 20.03).

4. La Giunta è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025.
5. Dalle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

Gli articoli 1, 2 e 3, 4 e 5 della proposta di legge apportano modifiche alle leggi regionali n. 33/2022, 37/2022 e 30/2016, in esecuzione degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale, in sede di contraddittorio con i competenti ministeri, in attuazione del principio di leale collaborazione, per come ritenute occorrenti ad evitare l'impugnativa delle leggi stesse dinanzi alla Corte Costituzionale.

L'articolo 6, sul presupposto che la norma vigente comporta una oggettiva disparità di trattamento tra gli appartenenti alle forze armate, alcuni dei quali sono esclusi dall'agevolazione, mira ad introdurre nell'elencazione dei beneficiari dell'agevolazione anche le altre forze armate, ivi compresi i corpi delle capitanerie di porto Guardia Costiera, nonché il Corpo dei Vigili del Fuoco, ritenendo che tale misura sia in linea con le finalità della norma di incrementare la sicurezza a bordo dei mezzi, favorendo la presenza di determinate categorie. Le modifiche normative sono ad invarianza di spesa. La spesa, infatti, ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a euro 400.000 all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.

L'articolo 7 detta interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 22/2010 ed, in particolare, definisce il significato da attribuire all'espressione <<trattamento retributivo di servizio>>. L'espressione predetta si interpreta nel senso che tutte le voci retributive correlate al rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato non subiscono la decurtazione prevista dalla norma in questione.

La *ratio* dell'interpretazione autentica è quella di orientare teleologicamente la portata applicativa della norma, laddove si consideri il significato correlato all'espressione *spending review*, vale a dire un insieme complesso di procedure e politiche atte a migliorare la gestione (e la programmazione) del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile e finanziario, sia per quanto riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa pubblica. Il proposito della *spending review* è, allora, quello di incrementare l'efficacia della spesa rispetto agli obiettivi e favorire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione, non certo quello di operare un'automatica riduzione delle retribuzioni contrattualmente previste per lo svolgimento di una prestazione resa sulla base di un rapporto di lavoro (indipendentemente dalla sua durata).

Il comma 2 dell'articolo 7 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli Enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa.

L'articolo 8 consente di individuare un numero massimo di tre unità di personale, rispondenti ai profili professionali appartenenti all'area della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, da acquisire in assegnazione temporanea dagli enti del servizio sanitario nazionale, per esigenze connesse alla direzione di specifici settori o all'attuazione di specifici obiettivi ed attività. Tale individuazione è rimessa al commissario ad acta al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni del Decreto Calabria.

La norma prevede a carico del bilancio regionale, la corresponsione di un'eventuale differenza retributiva, derivante dalla parametrizzazione della retribuzione complessiva a quella in godimento ai dirigenti regionali. L'importo previsto a tal fine è stato calcolato in misura pari alla differenza tra la retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici (€ 11.000,00) e quella massima percepibile dai dirigenti regionali (€ 45.000,00), maggiorata da un'indennità di risultato, di importo compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00.

Ne consegue che l'importo da prevedere ai fini di cui all'articolo in parola è pari ad € 49.000,00 per ciascuno dei tre dirigenti medici da utilizzare e, pertanto, complessivamente € 147.000,00.

L'articolo 9 detta disposizioni atte ad assicurare il funzionamento degli impianti di risalita, che siano di proprietà regionale o di enti strumentali della Regione, nonché la fruizione dei beni immobili e mobili pertinenziali, per il tramite della società Ferrovie della Calabria S.r.l., partecipata al 100% dalla Regione

Calabria. La predetta società dispone al proprio interno delle figure professionali necessarie allo scopo, avendo nei propri fini istituzionali la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Al fine di attuare la disposizione del comma 1, la norma prevede, inoltre, in capo alla competente articolazione amministrativa regionale la competenza all'adozione degli atti gestionali occorrenti ed alla stipula dei necessari accordi, anche con l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici interessati.

La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 10, con la finalità di garantire l'esistenza capillare di presidi di legalità sul territorio regionale e, pertanto, il soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico della sicurezza, prevede che la Regione Calabria concorra con altre amministrazioni pubbliche, nelle spese relative al pagamento dei canoni di locazione degli immobili da destinare alle forze dell'ordine per le loro finalità istituzionali.

La previsione trova attuazione solo laddove non vi siano immobili appartenenti al patrimonio regionale o confiscati alla criminalità organizzata, da destinare alla predetta finalità, nel qual caso, alcuna spesa è sostenuta.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. È demandata al Dirigente Generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, l'adozione di un decreto per la determinazione della tariffa che comprende le tasse di cui alla legge regionale n. 11/1995 e gli oneri relativi all'attività dell'OTA.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria afferente alle disposizioni della presente legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche alle leggi Regionali e disposizioni normative"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 4	Il comma 1 dell'articolo in questione detta disposizioni tese novellare l'art.5 della legge regionale 45/2022, mentre il comma 2, è finalizzato a dare concreta attuazione alle modifiche apportate all'art. 5 della legge 45/2022 mediante variazioni di carattere compensativo. infatti, tenuto conto		100.000,00

	<p>che nel succitato art. 5 vengono sostituiti la missione e il programma su cui sono allocate le risorse che garantiscono la copertura finanziaria della citata legge 45/2022, si rende necessario effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. pertanto, si autorizza la giunta a variare ciascuna annualità del bilancio 2023-2025, attraverso l'incremento di euro 100.000,00, dello stanziamento della missione 12, programma 07, con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo u9130708301, allocato alla missione 13, programma 07</p>		
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 6	<p>La spesa ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a euro 400.000 all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.</p>	C	0
Art. 7	<p>Il comma 2 dell'articolo 7 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli Enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa.</p>		0
Art. 8	<p>La copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo u8201041701 allocato alla missione 20.03</p>	C	€ 147.000,00
Art. 9	<p>La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.</p>		0

Art. 10	la copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo u8201041701 allocato alla missione 20.03		€ 200.000,00
Art. 11	La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.		0
Art. 12	Norma finanziaria		0

RIEPILOGO ONERI FINANZIARI

Missione Program ma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
U.20.03- Capitolo U82010417 01	- 347.000,00	- 347.000,00	- 347.000,00	Art 8 e art.10
U.13.07	147.000,00	147.000,00	147.000,00	Art.8
U. 03.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Art.10
U.13.07	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Art.4
U.12.07	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Art.4
totale	0	0	0	